



**Comune di Arluno**

**Area Finanziaria**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO), DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (CANONE MERCATALE) E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESO IL SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI. EX ART. 34 D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 CONVERTITO IN L. 221/2012.**

**Allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del**

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e del servizio delle pubbliche affissioni, compreso il servizio di affissione dei manifesti del comunale di Arluno, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che stabilisce, in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni nella materia delle proprie entrate, anche tributarie, che *“qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali”* e, conseguentemente, dal comma 20, art. 34 del D. L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 che recita: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) e del servizio delle pubbliche affissioni, compreso il servizio di affissione dei manifesti.
Ente affidante	Comune di Arluno
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Procedura di gara negoziata
Durata del contratto	4 anni. 01.01.2022 – 31.12.2025
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento (ex art. 179/2012 art. 34 comma 20)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Singolo comune

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Valentina Giolla
Ente di riferimento	Comune di Arluno
Area/servizio	Area Finanziaria
Telefono	02903992344
Email	finanzario@comune.arluno.mi.it
Data di redazione	23 luglio 2021

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

#### **Premessa**

Il Comune di Arluno ha istituito dal 01.01.2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e il servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 1 commi nn. 821,836 e 837 della Legge n. 160/2019.

I suddetti canoni hanno sostituito dal 01.01.2021 i seguenti tributi applicati nel Comune di Arluno fino al 31.12.2020: l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni disciplinata dal Capo I del D.Lgs. 507/1993, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 507/1993 e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il Comune di Arluno con determinazione dell'Area finanziaria n. 368 del 11.06.2018 ha affidato esternamente la gestione del servizio pubbliche affissioni e la gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi sostituiti dai canoni di cui alla Legge n. 160/2019 alla società I.C.A.- imposte comunali affini - s.r.l. dal 01.07.2018 al 30.06.2021.

L'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dei canoni di cui alla Legge n. 160/2019 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 175 del 11.03.2021 si è pertanto proceduto ad affidare all'attuale concessionario dei tributi soppressi - società ICA imposte comunali affini srl - la gestione dei nuovi canoni di cui alla Legge n. 160/2019 e del servizio pubbliche affissioni, a far data dal 01.01.2021 e fino alla naturale scadenza del contratto 30.06.2021, alle condizioni economiche e contrattuali di cui al contratto repertorio n. 9/2018.

Con determinazione dell'Area Finanziaria n. 455 del 30.06.2021 è stata prevista una proroga del contratto in essere (Rep. N. 9/2018) all'attuale Concessionario - società ICA imposte comunali affini srl - dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021 nelle more dell'espletamento della procedura di gara e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della stessa per il nuovo affidamento dei servizi oggetto della presente relazione.

## **Normativa**

Il servizio è disciplinato dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, D.L. 77/2021, nonché ulteriori norme che regolano i contratti pubblici
- D.Lgs n. 446/1997 art. 52 e art.53
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. – art. 1 commi dal 786 al 847
- D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 – art. 2 bis
- Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con deliberazione di CC 19/2021 e sue successive modificazioni
- Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione di CC 21 del 19.03.1999 e sue successive modificazioni.
- Deliberazioni di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe per l'applicazione dei canoni e del servizio pubbliche affissioni di cui alla Legge n. 160/2019.

### **Disciplina dei servizi pubblici locali**

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche.

La norma di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, giunge al termine di un lungo e complesso iter normativo, caratterizzato da una cospicua e a volte caotica produzione legislativa.

Il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall'art. 4 del D.L. n.138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell'articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la normativa contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Secondo il quadro normativo in essere la modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

1. Il ricorso al mercato;

2. Il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
3. L'affidamento in house.

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto “in house” che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni:

- a) totale partecipazione pubblica;
- b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;
- c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Il D.L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, convertito in L. 221/2012 ha disposto che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto della ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

A sua volta l'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce, in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni nella materia delle proprie entrate, anche tributarie, che *“qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali”*.

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1. Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. La sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. I contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Considerato che l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", nel presente paragrafo si esamina brevemente il significato di tali termini ed i connessi obblighi, tenuto presente che i servizi oggetto della presente concessione sono inquadrabili tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Il servizio pubblico può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato. Il servizio universale è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che "il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini: che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione; che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti; che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione-appaltatore o concessionario e utenti".

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. La ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

I servizi oggetto della concessione comprendenti il complesso delle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali sono considerati servizi pubblici a rilevanza economica. Inoltre, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale (il criterio della c.d. remuneratività potenziale). Il servizio ha rilevanza economica quando da quella attività, chi la gestisce, ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi. Situazione che nel caso di specie risulta determinata dall'applicazione sul riscosso di un aggio da definirsi a base di gara.

Ad oggi tali servizi sono affidati a terzi con gli obiettivi di garantire la gestione complessiva delle attività delle entrate affidate e supportare i contribuenti negli adempimenti relativi ai tributi minori, di verificare la correttezza degli adempimenti attraverso l'effettuazione di controlli sul territorio, di garantire lo svolgimento del servizio di attacchinaggio e le attività tecniche e amministrative ad esso correlate, di garantire la gestione del contenzioso dei tributi specificatamente affidati al

concessionario e la riscossione volontaria e coattiva delle entrate. Tali servizi sono remunerati unicamente ad aggio sull'ammontare lordo complessivamente riscosso.

Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei canoni e del servizio pubbliche affissioni di cui alla Legge n. 160/2019, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire obiettivi di interesse pubblico.

Il **Soggetto Gestore** espletterà tutte le attività di seguito sinteticamente elencate, secondo le modalità dettagliatamente illustrate e ampliate nel capitolato speciale:

- a) l'utilizzo di sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa e dettagliata, al fine di consentire l'acquisizione delle denunce originarie e di variazione; la stampa delle schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti;
- b) la fornitura al comune concedente, su idoneo supporto informatico, dell'intera banca dati di cui al precedente punto;
- c) l'invio a tutti i contribuenti di un invito di pagamento volto a favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative e interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e nello stesso dovranno essere specificate anche le forme di pagamento a disposizione del contribuente. L'invio ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere spediti a spese del concessionario;
- d) la messa a disposizione dei contribuenti, di tutta la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento dei canoni e del servizio pubbliche affissioni;
- e) predisporre e mantenere nell'ambito del territorio comunale, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio per la gestione dei servizi affidati con possibilità di ricevimento dell'utenza;
- f) la gestione e l'emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione e la gestione dei rimborsi;
- g) la gestione della riscossione volontaria e coattiva delle entrate affidate (il materiale introito dell'entrata confluirà comunque su un conto corrente bancario o postale intestato all'Ente in base alla normativa vigente);
- h) la gestione e la cura del contenzioso in tutti i suoi gradi di giudizio;
- i) la gestione del programma di recupero dell'abusivismo;
- j) l'effettuazione periodica di censimenti al fine di contrastare l'evasione dei canoni oggetto della concessione;
- k) l'erogazione del servizio di attacchinaggio a richiesta dell'utenza con le modalità, tempi e tariffe previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale;
- l) la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni di proprietà comunale e date in consegna al Concessionario per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni;
- m) l'attivazione tutte le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione comunale vorrà mettere a disposizione del contribuente o da introduzione di legge.

Inoltre il **Soggetto Gestore** dovrà:

- essere in possesso di particolari requisiti tecnici ed abilitazioni, necessari ai sensi di legge e richiesti dall'amministrazione Comunale in sede di gara;

- farsi carico di tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle dirette ed indirette derivanti dalla gestione del contenzioso in tutti i suoi gradi di giudizio;
- disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione comunale. Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. L'Amministrazione comunale rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale.

I servizi sinteticamente sopra elencati sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

#### **Resteranno in capo al Comune:**

- la competenza nella determinazione delle tariffe dei canoni e del servizio pubbliche affissioni oggetto della concessione,
- il materiale introito del pagamento dei canoni e del servizio pubbliche affissioni che avverrà da parte dell'utenza su un conto corrente bancario o postale intestato all'ente ai sensi della normativa vigente,
- la possibilità di modificare i Regolamenti Comunali che disciplinano le suddette entrate con la possibilità di modificare o introdurre nuove esenzioni e riduzioni a cui il soggetto affidatario dovrà attenersi,
- la possibilità di modificare o sospendere le scadenze di pagamento delle entrate oggetto della concessione,
- attuare sistemi di controlli attraverso la richiesta al concessionario di rendicontazioni periodiche e attraverso la disposizione da parte del responsabile dei tributi o altro funzionario individuato dall'Ente di ispezioni e controlli sull'andamento del servizio.

#### **Standard del servizio**

Il Concessionario, nella gestione di tutti i servizi e nell'espletamento delle attività affidate, è obbligata al rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 "Principi nell'erogazione dei servizi pubblici" ed inoltre è tenuta al rispetto integrale dei contenuti del Capitolato speciale d'appalto oltreché delle normative vigenti e in divenire, sia con riferimento alle norme di tutela dei diritti degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

### **SEZIONE C**

#### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Si ritiene che sussistano specifiche **ragioni**, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, **che inducono l'Amministrazione Comunale ad operare la scelta di affidamento ad un soggetto terzo**, dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.



L'intento dell'Amministrazione comunale si spiega con la volontà di scegliere la forma di gestione delle entrate oggetto della presente relazione, improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.

La gestione dei tributi sostituiti relativi all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni e alla t.o.s.a.p. non viene effettuata direttamente dall'Ente da oltre venticinque anni, tale per cui il know how specifico in questo ambito si è storicamente sviluppato all'esterno dell'Ente.

Il Comune di Arluno non ha pertanto sviluppato nel tempo una struttura amministrativa ed organizzativa all'interno dell'ufficio Tributi in grado di gestire in economia le attività relative ai servizi oggetto della presente concessione. In particolare non si dispone delle risorse strumentali, informatiche ed economiche necessarie a garantire una gestione complessiva dei canoni e del servizio delle pubbliche affissioni e soprattutto non si dispone di risorse umane interne a cui affidare lo svolgimento continuativo e complessivo delle attività legate ai servizi di cui in oggetto.

L'Ente altresì non ha una struttura operativa in grado di garantire una sistematica attività di repressione all'abusivismo pubblicitario, di recupero dell'evasione dei tributi ed una tempestiva attività di riscossione coattiva e di recupero delle somme dovute.

Inoltre con l'introduzione del canone unico e del canone mercatale la gestione degli stessi deve necessariamente seguire un unico iter gestionale al fine di garantire coerenza, efficienza e economicità dell'attività di accertamento e riscossione, tale per cui si rende necessario individuare un unico soggetto Gestore.

Si rileva, pertanto, che una prosecuzione nell'esternalizzazione del servizio di cui all'oggetto, costituisce l'unica modalità percorribile per la gestione dello stesso e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di miglioramento che l'Amministrazione comunale intende perseguire.

Tutto ciò evidenziato, l'Amministrazione Comunale ha valutato che il modulo ottimale per la gestione del servizio in oggetto è individuato nella concessione dei servizi, prevista dall'art. 164 e seguenti del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che garantisce la riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato e la possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario e conseguentemente alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato. E' totalmente trasferito in capo al Concessionario il rischio imprenditoriale e operativo derivante dalla gestione dei servizi affidati.

Il Servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D. Lgs. 446/1997 che stabilisce che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Il soggetto affidatario sarà scelto tra quelli iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997 ed opererà in autonomia, seppure tenendo conto degli indirizzi dell'Amministrazione e delle condizioni previste nel capitolato tecnico di gara, ed avrà l'onere e la responsabilità di tutte le attività poste in essere. Agli Uffici Comunali risulterà attribuita l'attività di controllo sulla correttezza ed efficacia ed efficienza delle attività poste in essere dal Concessionario.

Il Concessionario sarà individuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, e dell'art. 173 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ritenuto idoneo a garantire la ricercata qualità del servizio attraverso la costruzione di un adeguato capitolato coerente con gli obiettivi prefissati. La procedura di gara sarà espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.lgs. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i..

## **SEZIONE D**

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

Il presente servizio in concessione è compensato unicamente ad aggio.

I contribuenti effettueranno i versamenti su apposito conto corrente di tesoreria o postale del Comune. Al Concessionario verranno forniti tutti i dati necessari ai fini della redazione della periodica rendicontazione che dovrà essere trasmessa al Comune.

A seguito di regolare fattura emessa dal concessionario relativa ai suoi compensi, maggiorati dell'IVA, il Comune emetterà mandato di pagamento entro i termini contrattuali stabili.

Il Concessionario dovrà riconoscere al Comune di Arluno, qualsiasi possa essere l'incasso, un minimo annuo garantito al netto dell'aggio.

La spesa sostenuta dall'ente per corrispondere l'aggio al Concessionario è finanziata da fondi propri di bilancio derivanti dalla riscossione dei canoni e del servizio pubbliche affissioni oggetto della concessione.

La concessione avrà durata di anni 4 dal 01.01.2022 al 31.12.2025. Non sono previsti rinnovi.

Il valore complessivo stimato della concessione, per la sua intera durata di anni quattro, è pari ad € 196.168,00 (esclusa IVA), e pertanto inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016, e che l'aggio a base di gara è pari al 21%.

Si precisa in ogni caso che il corrispettivo che sarà riconosciuto dall'Ente al Concessionario sarà correlato sia al volume effettivo delle riscossioni che all'aggio definitivo.

### **TARIFFE**

Il Concessionario è tenuto a quantificare i canoni e il diritto sulle pubbliche affissioni oggetto della concessione applicando le tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione.

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Dott.ssa Valentina Giolla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.